



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2024 E PIANO PLURIENNALE DI INDIRIZZO STRATEGICO 2024 - 2026 DELLA SOCIETA' A.M.S.A. SRL CON DETERMINAZIONE TARiffe SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	P
2	BERTAMINI CESARE	P	13	PARISI CHIARA	AG
3	BETTA ALESSANDRO	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA TIZIANA	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BRESCIANI STEFANO	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	P
7	FIORIO ARIANNA	P	18	TAMBURINI STEFANO	AG
8	IOPPI DARIO	P	19	TREBO GUIDO	P
9	MAZZOLDI STEFANO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MORANDI FERRUCCIO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 20 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Giorgio Osele.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2024 E PIANO PLURIENNALE DI INDIRIZZO STRATEGICO 2024 2026 DELLA SOCIETA' A.M.S.A. SRL CON DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

Relazione.

Premesso come con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 di data 24.11.1999 è stata costituita la società per azioni Azienda Municipale Sviluppo Arco (A.M.S.A. S.p.A.) a conclusione del percorso con il quale si era deciso di trasformare l'Azienda Municipalizzata Servizi Arco (A.M.S.A.) da azienda municipalizzata a società per azioni.

Ricordato come con successiva deliberazione n. 91 di data 19.12.2013 venne approvata dall'Assemblea consigliare la proposta avanzata da A.M.S.A. S.p.A. per la trasformazione della società stessa da società per azioni (S.p.A.) a società a responsabilità limitata (srl) facendo ad un tempo proprio il nuovo statuto.

Che con successivo provvedimento n. 71 del 18.12.2017, in recepimento delle previsioni normative di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (più avanti D.Lgs. 175/2016) e s.m., meglio noto come "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore il 23 settembre 2016, nonché in attuazione delle previsioni di cui alla legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, di recepimento con modifica delle disposizioni contenute nel citato decreto, si poté procedere alla modifica del suddetto statuto (l'art. 7, comma 13 della citata legge provinciale stabilisce appunto che "Le società controllate dalla Provincia e dagli enti locali già costituite all'entrata in vigore di questa legge adeguano i propri statuti a questo articolo e per quanto compatibile al D.Lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre 2017").

Di fatto le modifiche da apportare agli statuti constavano, da una parte, in quelle promananti dal combinato disposto degli articoli 3, comma 2 ed 11 del D.Lgs. 175/2016, volti a disciplinare gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico e, dall'altra, in quelle previste dall'art. 16 dello stesso decreto e rubricato "Società in *house*", il tutto da definire anche in ossequio della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., nonché dalla giurisprudenza europea e nazionale sull'*in house* providing.

Nel caso di specie lo statuto della società A.M.S.A. veniva tra l'altro modificato introducendo una specifica previsione e disciplina del cd. controllo analogo che si ha quando l'amministrazione esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ovvero qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Con riferimento a quanto sopra, e a quanto espresso dalla giurisprudenza comunitaria in questi anni, il controllo analogo si esplica ogni qual volta l'Ente pubblico partecipante abbia il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, tra cui la nomina degli organi amministrativi aziendali, i quali vengono pertanto a trovarsi in posizione di subalternità stringente, superiore all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali. In altri termini, l'espressione «controllo analogo» allude al potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia rilevante sugli argomenti strategici e/o importanti. Il controllo deve essere sugli organi (gli Enti devono avere il potere di nomina e di revoca degli amministratori) e sulla gestione (gli Enti devono autorizzare o vagliare gli atti di gestione che sono strategici ed importanti per la

vita sociale nonché per lo svolgimento del servizio affidato). L'Ente socio deve, quindi, condizionare e vincolare il consiglio di amministrazione, emanando disposizioni idonee a definire le strategie di mercato, gli investimenti da realizzare, le tariffe a carico della cittadinanza, la qualità del servizio offerto; esercitando anche un potere ispettivo diretto e di controllo su tutta l'attività sociale.

In materia di controllo analogo l'ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ha elencato nelle Linee guida n. 7, adottate con delibera n. 951/2017, varie forme di controllo "ex ante", "contestuale" ed "ex post" sull'attività e gli atti della società in *house* avvertendo dell'esigenza che vi sia una disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

Per quanto riguarda A.M.S.A. gli obblighi di controllo e la disciplina di questa funzione si trovano nello statuto della società, art. 32, ma anche nell'atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 dd. 12 giugno 2013, art. 2, e non ultimo nel regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 35 dd. 14 giugno 2017 , artt. 22, 23 e 24.

Il controllo analogo, nel rispetto del diritto societario e di quanto riportato nelle Linee guida ANAC può quindi essere riassunto nelle seguenti attività:

- controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali (statuti, approvazione piano industriale, piano di sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione straordinaria);
- controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori), di bilancio e sui regolamenti di gestione;
- controllo orientato ad indirizzare l'attività della società in *house* verso il perseguitamento dell'interesse pubblico attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto;
- controllo sulla gestione e sui risultati intermedi orientati alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso l'emanazione da parte del socio di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo delle società;
- esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della società in *house*.

Il requisito del controllo analogo nella tipologia ex ante caratterizza pertanto quanto il Consiglio è oggi chiamato a fare ovvero, ex statuto di A.M.S.A., l'approvazione del programma operativo annuale, del piano triennale strategico o degli investimenti nonché le tariffe dei servizi a domanda individuale, ovvero parcheggi, piscina e campeggi come affidati in gestione alla stessa.

In esecuzione di ciò con A.M.S.A. si è concordata l'attivazione di un percorso di revisione dei criteri applicativi dei principi di cui sopra, definendo un modello di piano operativo annuale e piano degli investimenti triennale che in data 25/01/2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato rimettendolo poi al Comune, preventivamente concordate le politiche tariffarie che la società dovrà applicare come ivi evidenziate.

Vista la nota di data 20/02/2024, prot. n. 5693 di pari data, con la quale A.M.S.A. Srl ha trasmesso il Programma operativo per l'anno 2024.

Si propone che il Consiglio faccia proprio detto documento evidenziato come lo stesso fornisca informazioni significative, coerenti con l'esercizio della funzione di controllo che lo stesso è chiamato ad esercitare avendo a disposizione un documento che oltre a fissare gli obiettivi, le misure e azioni necessarie per raggiungerli, definisce gli investimenti e gli atti di gestione di particolare rilevanza, corroborati da analisi economico-finanziarie.

Considerato che in riferimento ai cd. servizi a domanda individuale:

- l'art. 6 del D.L. 28.02.83 n. 55, convertito con modificazioni in L. 26.04.83 n. 131, prevede che i Comuni siano tenuti a definire non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la

misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale determinandone le tariffe e le contribuzioni, con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo;

- tali adempimenti presuppongono l'individuazione dei servizi tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'Interno del 31.12.1983 che specificatamente individua le categorie degli stessi, rientrando nella elencazione, tra gli impianti sportivi, le piscine, indi i parcheggi ed i campeggi;
- dato atto come ai sensi della normativa di settore le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, con attribuzione al Consiglio della competenza a deliberare in ordine alla disciplina generale delle tariffe relative alla fruizione di beni e servizi comunali, ritenendo che il potere di articolare le aliquote si dovesse inquadrare nel più vasto potere “dell'ordinamento dei tributi”, riservato all'organo rappresentativo dell'intero corpo elettorale;
- ricordato come, per effetto di quanto stabilito dall'art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultano di fatto sottoposti all'obbligo di un tasso di copertura minima del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, come non è per Arco;
- visti i contratti di servizi che regolano il relativo affidamento;
- rilevato che i servizi in parola, annoverabili tra i servizi a valenza sociale, ovvero di pubblica utilità, hanno appunto per oggetto la produzione di beni e attività che il Comune riconosce di pubblica utilità e dei quali assicura, direttamente con la propria organizzazione o per mezzo di altri soggetti di diritto ai quali ritenga di poter attribuire l'esercizio del diritto stesso, la realizzazione e il controllo al fine di attuare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità;
- appurato che rientrano nei servizi a valenza sociale, ovvero di pubblica utilità i servizi ai quali è riconosciuta una particolare tutela che ne garantisca l'accesso in condizioni di effettività, di equità, di non discriminazione intesi a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi inerenti all'uso di impianti sportivi, finalizzati al soddisfacimento di un semplice bisogno di ricreazione e di intrattenimento, anche a scopi di socialità, di un desiderio di partecipazione ad una precisa forma di manifestazione-evento;
- considerato che i servizi a valenza sociale inerenti all'utilizzo di impianti sportivi sono costituiti dalle prestazioni rese a richiesta del cittadino/utente con riguardo all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature in disponibilità dell'Amministrazione comunale, gestiti nel caso di specie attraverso A.M.S.A. o in affidamento a terzi per la pratica di attività sportive compiute individualmente o in gruppo;
- che A.M.S.A. ha dimesso un nuovo piano di costi ma prima ancora una nuova e più articolata disciplina delle tariffe della piscina di Prabi, assecondando la richiesta del Comune che, non solo in ottica di Comune *family*, ha espresso la chiara volontà che a partire dalla riapertura venga strutturato un nuovo e diverso modello tariffario agevolando i primi ragazzi e le famiglie, indicazioni che dopo la prima stagione estiva e le esperienze fatte ha suggerito di apportare qualche aggiustamento;
- che diversamente da ciò che accade per i parcheggi e la piscina, il Comune ha ritenuto di assicurare massima autonomia di scelta per ciò che riguarda i campeggi, ciò in considerazione dell'utenza principale a cui si rivolgono, non arcense;
- con tariffe invariate per quanto riguarda i parcheggi rispetto a quanto stabilito da ultimo con la deliberazione giuntale n. 221 dd. 14/12/2021, con riserva di valutare in altro momento i suggerimenti espressi dalla società, rinviando il tutto all'introduzione dei nuovi sistemi di gestione previsti per quello al Ponte (ex Carmellini), ex Foro Boario ed eventualmente dietro al Casinò, in viale delle Magnolie;
- con tariffe invariate per ciò che riguarda la piscina, che già nel 2023, con deliberazione consiliare n. 40 di data 24/07/2023, avevano conosciuto un aumento del 109,79% rispetto a quelle in vigore dal 2018;

- si da atto che la copertura stimata per l'anno 2024 del servizio relativo all'Acquapark è pari al 28,35%, quella dei servizi parcheggi è pari al 162,25%, con quella dei campeggi pari ad un 246,92%, vero che da quest'ultimo derivano gli utili, marginalità più significative e tali da assicurare gli utili gestionali di AMSA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

esaminato e condiviso il documento allegato sub B rappresentato dal piano operativo 2024 di A.M.S.A. Srl contente il piano strategico o degli investimenti 2024-2026, nonché le tariffe dei parcheggi, della piscina e dei campeggi in concessione, di cui alla nota di data 20/02/2024, prot. n. 5693 di pari data;

ritenuta congrua la nuova articolazione tariffaria e la relativa nuova determinazione delle tariffe, diversamente strutturata per tipologia di ingresso e fruitori dei diversi servizio e loro localizzazione;

visto il decreto del Sindaco 77 di data 28 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2024;

visto il decreto del Sindaco n. 78 di data 29 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 26 di data 26 aprile 2023, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2023 – 2025;

vista la deliberazione n. 54 di data 2 maggio 2023, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 – 2025;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere analogamente nei confronti della proposta che ha ad oggetto il bilancio di previsione 2024-2026, così da garantirne la pronta operatività a vantaggio dell'operato degli uffici nell'esclusivo pubblico interesse.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con

Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

con voti favorevoli n. 14 astenuti n. 6 (Consiglieri Bresciani Stefano, Fiorio Arianna, Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Perini Ugo, Tamburini Nicola) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, sulla scorta delle risultanze dell'analisi economico-finanziaria contenute nella relazione allegata sub B, ovvero del Piano programma annuale 2024 di A.M.S.A. Srl e Piano pluriennale di indirizzo strategico 2024-2026, come adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/01/2024, che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;

2.di approvare inoltre le tariffarie per l'anno 2024 dei servizi a valenza sociale, ovvero di pubblica utilità, così come risultano dall'allegato B, relativamente al servizio a domanda individuale rappresentato dalla Piscina di Prabi nonché parcheggi e campeggi in gestione A.M.S.A.;

3.di dare atto che le nuove tariffe hanno validità per il corrente anno e fino a loro modifica, con competenza rimessa alla Giunta comunale se deliberata all'interno del modello tariffario di cui all'allegata documentazione, in semplice adeguamento di costi, nuove tariffe che consentono di stimare in 28,35% il livello di copertura del servizio piscina, del 162,25% per il servizio gestione parcheggi e del 246,92% per il servizio gestione campeggi;

4.di dichiarare che le maggiori spese per il comune, riferibili unicamente alla piscina Prabi, da determinarsi in ragione delle politiche tariffarie-sociali imposte e dei maggiori costi della produzione evidenziati da A.M.S.A., ai sensi dell'art. 9 - "Tariffe e corrispettivi" - del contratto di servizio sottoscritto in data 20.03.2000, sono compensati fino alla concorrenza del valore del canone nella misura economica attualizzata come dovuto per l'intervenuta concessione in uso delle strutture comunali e, per la parte eccedente, senza che sussista obbligo del riconoscimento di alcun contributo in conto esercizio;

5.di stabilire che il predetto piano debba esser aggiornato con periodicità diversa e minore, nelle sue previsioni gestionali e nelle risultanze economico-finanziarie, qualora sopravvengano o siano volontariamente definiti nuovi e diversi obiettivi, nuovi o diversi piani di investimento aziendali, dando all'uopo indirizzo affinché l'operatività del citato strumento di programmazione venga comunque condotta a perfezionamento a cadenza annuale e che per il corretto esercizio del controllo cd. Contestuale, AMSA, nei termini indicati nei Patti parasociali, rediga ed invii per la presentazione in Consiglio una Relazione periodica infrannuale sull'andamento dell'attività di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma operativo annuale;

6.di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bresciani Stefano, Fiorio Arianna, Morandi Ferruccio, Pallaoro Oscar, Perini Ugo, Tamburini Nicola) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flavio Tamburini

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giorgio Osele

(firmato digitalmente)
